

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1974

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione:

« Ampliamento del Centro sperimentale impianti a fune (CSIF) del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione » (1089-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 897, 898
SANTALCO, *relatore alla Commissione* 897

Discussione e rinvio:

« Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti » (1095) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 890, 891, 894
ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 894
CROLLALANZA 892, 893
GROSSI 894

MADERCHI Pag. 892, 893, 894
MAZZEI, *relatore alla Commissione* 891, 892, 894
SAMONÀ 892, 893

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche » (1479) (D'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* .895, 896
897

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 895, 897
CROLLALANZA 896
GROSSI 896
MADERCHI 895, 897
SAMMARTINO 896, 897
SANTALCO 896, 897

Discussione e rinvio:

« Integrazioni e modifiche alla legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativa al finanziamento degli Istituti di prevenzione e pena » (1558):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* .878, 879
880 e *passim*
ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 884, 888, 889
CROLLALANZA 882, 883, 887 e *passim*

8^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

GROSSI	Pag. 884, 886, 889
MADERCHI	879, 880, 881 e <i>passim</i>
SAMONÀ885, 887
SANTALCO	880, 881, 884 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

C E B R E L L I , *segretario legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Integrazioni e modifiche alla legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativa al finanziamento degli Istituti di prevenzione e pena » (1558)**

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alla legge 12 dicembre 1971, numero 1133, relativa al finanziamento degli Istituti di prevenzione e pena ».

La 1^a e la 2^a Commissione non hanno ancora trasmesso i loro pareri; la 5^a ha trasmesso parere favorevole, ma con lievi osservazioni; la 6^a non lo ha trasmesso. Poichè il termine per l'emissione di tali pareri è scaduto il 23 aprile scorso, ai sensi dell'articolo 39, comma secondo, del Regolamento possiamo procedere alla discussione del disegno di legge.

Il parere emesso dalla 5^a Commissione è così redatto: « La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge n. 1558, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso »; e prosegue: « . . . pur ritenendo non apprezzabili le deroghe in esso contenute ai principi generali della contabilità di Stato ». Debbo rilevare che una considerazione di questo genere è di specifica competenza della 6^a Commissione, che però non ha trasmesso il suo parere. Le regole della contabilità di Stato soffrono di molte deroghe, talune dovute a circostanze straordinarie, altre originate dal rispetto di particolari condizioni in cui si trovano alcuni

settori; ritengo quindi di non dover tener conto di questa condizione, che non è tassativa per la nostra Commissione, ma è una eccezione di valore generale.

Riferirò ora brevemente sul disegno di legge in oggetto, che è di iniziativa governativa ed ha lo scopo di stabilire integrazioni e modifiche ad una legge che possiamo sotto un certo aspetto considerare fondamentale per l'edilizia carceraria, e ciò, quanto meno, perchè ha dato inizio ad un programma per l'ammodernamento degli edifici nei quali i cittadini italiani che sono incorsi in offese alla legge e sono stati condannati subiscono la pena che, secondo i concetti moderni, dovrebbe sempre avere carattere di redenzione e di educazione, e dovrebbe dunque essere espiata in ambienti che non opprimano i diritti più elementari della personalità umana.

La legge n. 1133 specifica un programma dell'importo di 100 miliardi di lire, ripartiti, secondo le nostre usanze economico-amministrative, in un gruppo di esercizi: cinque miliardi per il 1971, quindici miliardi per il 1972, quindici miliardi per il 1973, venti miliardi per il 1974 e il 1975, e venticinque miliardi per il 1976. Questa legge, nella sua attuazione, ha incontrato una serie di difficoltà, e la relazione che l'accompagna dice che per le più rilevanti il Governo si propone, col disegno di legge numero 1558, di porvi rimedio.

La maggiore e la più frequente delle difficoltà (chiamate nella relazione « remore ») incontrate nell'attuazione della legge è quella relativa alla procedura di reperimento delle aree idonee agli insediamenti penitenziari. Tali insediamenti, infatti, sono considerati fattori di mortificazione per la qualifica di un quartiere, perchè rispondono sempre a criteri oppressivi, per cui le difficoltà nella scelta delle aree di insediamento di questi stabilimenti penitenziari sono state sempre notevoli, ed hanno soprattutto trovato evidenza nel fatto che le decisioni relative alle aree ritenute idonee dalla particolare Commissione indicata nell'articolo 5 della legge numero 1133 non trovavano poi materiale esecuzione, in quanto gli organi che avrebbero dovuto realizzare tali decisioni, che equivalevano a modifiche di piani regolatori, non

avendo un termine indicato dalla legge per dare loro esecuzione, non provvedevano in merito. Dice la relazione, anche con incisività di espressione, che l'inerzia degli organi delegati dalla legge non aveva possibilità di rimedio, perchè non erano stabiliti termini perentori. Questo, dunque, è il primo ostacolo che si deve rimuovere.

Il secondo ostacolo deriva dalla insufficienza degli stanziamenti. È evidente che, progettando questi edifici di natura speciale (in generale si tratta di progetti-appalto) in un determinato anno, e trascinandosi poi la loro esecuzione per i successivi due o tre anni, ne deriva che, in sede di esecuzione, si verifica la solita rincorsa ai costi, che nel frattempo sono aumentati. L'articolo 4 prevede quindi non soltanto un congegno di commasazione dei fondi di bilancio, ma addirittura la facoltà di disporre anticipatamente dell'intero finanziamento con riserva di reintegrazione di bilancio. Devo dire in proposito che, esaminato il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge, esso è a mio giudizio pienamente conforme alle norme della contabilità.

Detto questo in linea generale, passo a riferire sui singoli articoli.

L'articolo 1 introduce nella normativa della legge n. 1133 la facoltà dell'acquisto e dell'adattamento di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e di pena. Una sua lettura affrettata potrebbe far ritenere che l'adattamento è già compreso in tale legge, ma non è così. L'articolo 1 della legge n. 1133 del 1971 dice: « Ai fini dell'attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena, è autorizzato... », eccetera. Il nuovo articolo 1 dice invece che con lo stanziamento autorizzato dal primo comma si modifica l'articolo 1 della legge n. 1133 e consente anche l'acquisto e l'adattamento di immobili con la destinazione stabilita. Viene ripetuta la parola « adattamento » perchè l'articolo 1 della legge n. 1133 parla dell'adattamento di edifici già in possesso dell'Amministrazione, mentre nel nuovo disegno di legge si contempla la possibilità di adattamento anche di immobili in acquisto.

M A D E R C H I . Immobili, cioè, non adatti.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. La domanda che sorge è se si tratta di un adattamento parziale o addirittura di una trasformazione di edifici ritenuti idonei, come ad esempio caserme. Chi vi parla ha avuto una lunga esperienza di soggiorno in diverse carceri, e devo dire che, poichè oggi l'edilizia è evidentemente qualcosa di moderno, non so come si possano acquistare edifici da adattare a questo uso, a meno che non si tratti di avere la disponibilità di celle nel senso vecchio, e vorrei dire inumano, di un tempo, in quanto questi edifici possono essere solo caserme o conventi, il che vorrebbe dire ripetere la vecchia concezione dell'istituto di pena, aggiungendo tutt'al più il gabinetto in cella, che non esisteva nelle vecchie carceri. Questo è lo scopo del nuovo articolo 1, il cui secondo comma dice che il giudizio di idoneità è affidato alla Commissione di cui al successivo articolo 3.

Con l'articolo 2 viene regolamentato quanto è stabilito dal secondo e terzo comma dell'articolo 5 della legge numero 1133. Questo articolo dice in sostanza con molta chiarezza che la Commissione, la quale è composta di urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori, giuristi e funzionari dell'Amministrazione, esprime un parere che sostituisce quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici; conseguentemente si dovrebbe realizzare un notevole guadagno di tempo. Si afferma poi che le operazioni successive all'approvazione del progetto restano di competenza degli organi del Ministero dei lavori pubblici; infatti, siccome era prevista una Commissione che esprimeva pareri circa i progetti di costruzione degli istituti di prevenzione e di pena, era sorto il dubbio che vi fosse competenza di tale commissione anche per eventuali modifiche; per il resto, quindi, provvede il Ministero dei lavori pubblici, anche perchè è da ritenere che le operazioni successive all'approvazione del progetto non lo cambino radicalmente.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si ritiene che esso cambi in parte quello che è stato

8ª COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

stabilito nell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971 n. 1133. Qui debbo far notare che questa legge contemplava un richiamo errato di un'altra legge: si tratta della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e non 30 ottobre 1971, n. 865. Certamente ci sarà stato un *errata corrige*, ma come si fa a sapere quando la *Gazzetta Ufficiale* l'ha pubblicato? Ad ogni modo l'articolo 6 stabiliva che la scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore, era disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una Commissione, eccetera. Tale delibera, da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore. Tale variante era approvata con decreto del presidente della Giunta regionale, il quale invece non approvava niente, ed allora ecco la sostanza di questo provvedimento: occorre che questa approvazione sia fatta entro un determinato termine, quello di 30 giorni, altrimenti — dice l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 6 sostituito col disegno di legge al nostro esame — vi provvede il Ministro dei lavori pubblici. È una disposizione piuttosto tassativa, non ammette neanche un termine di giustificazione, il presidente della Giunta regionale non è che organo di mera esecuzione di un comitato; mi è parso di capire così; se il presidente della Giunta regionale non provvede entro il termine previsto all'approvazione della deliberazione della Commissione di cui al secondo comma, interviene il Ministro dei lavori pubblici. Siccome si tratta di edifici di particolare natura, forse sarebbe opportuno riflettere di più su questa, diciamo, notevole restrizione di una facoltà.

SANTALCO. È giusto che ci sia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non c'è nemmeno la facoltà per il presidente della Giunta regionale di dire: « io non l'approvo per questi motivi ». Se però eliminiamo questo comma non miglioriamo nulla.

L'articolo 4 è quello che riguarda le spese, è nuovo e non poteva essere contemplato nella legge 12 dicembre 1971, n. 1133. Esso di-

ce: « Qualora gli importi di spesa delle opere da realizzare superino, per effetto degli aggiornamenti dei costi, quelli indicati dal programma di cui all'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è autorizzato ad utilizzare i fondi assegnati nel programma stesso a quelle opere per le quali non sia possibile l'assunzione dell'impegno di spesa, derivato dall'aggiornamento dei costi, entro l'anno finanziario corrente ». Praticamente non si tiene assolutamente conto del programma, si prelevano fondi che si ritengono disponibili qualora gli importi di spesa delle opere da realizzare superino quelli indicati dal programma. Non è un modo di procedere molto ordinato.

Il secondo comma dice: « Alla reintegrazione dei fondi come sopra impiegati sarà provveduto con impegno sugli stanziamenti che saranno autorizzati con la legge ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario successivo ». Qualora non provvedesse la legge ordinaria di bilancio, resterebbero decurtate alcune opere, quelle situate nel calendario per ultime. Non c'è nessun contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Allora, detto questo, concludo col ricordare che siamo nel campo non delle norme ordinarie, ma di quelle straordinarie; viviamo in tempi nei quali i prezzi aumentano, le procedure sono faticose, anche, per esempio, per la scelta delle aree; dunque, non si può pensare di fare, con norme ordinarie, una politica di lavori pubblici straordinaria. Quindi, renderemo un servizio al Paese se con questo disegno di legge riusciremo ad attuare la spesa rapida dei 100 miliardi stabiliti dalla legge 12 dicembre 1971 n. 1133.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MADERCHI. Ci rendiamo perfettamente conto che ci sia necessità di intervenire anche nel settore dell'edilizia carceraria. La legge del 12 dicembre 1971, n. 1133, affrontava la materia, ed in proposito gradiremmo sapere quale applicazione ha avuto fino a questo momento. Prima di emettere un giudizio, desidereremmo conoscere anche se il decreto previsto dall'articolo 4 della legge cita-

8^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

ta è stato poi emanato, se è stato regolarmente pubblicato e, sulla base di ciò, gradiremmo sapere qual è lo stato degli impegni assunti. Comunque, di fronte alle dichiarazioni che vengono fatte da parte del Ministero, denunciando una difficoltà nel portare avanti l'utilizzazione di questi fondi, non abbiamo niente in contrario ad accogliere alcune richieste. Non ci sembra che il metodo migliore però sia quello di incominciare con l'autorizzazione richiesta dall'articolo 1, per l'acquisto e l'ammodernamento di locali che certamente, in ogni caso, non saranno idonei all'uso che se ne intende fare. La Commissione prevista, composta da dodici membri scelti fra urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori, giuristi e funzionari, non so come si potrà esprimere su tali acquisti. Se fossi un componente di quella commissione mi dovrei pronunciare sempre in senso contrario, perchè è impensabile che possano esistere delle costruzioni che rispondano ai requisiti minimi indispensabili per gli Istituti di prevenzione e di pena. Anche i più moderni edifici, costruiti per la detenzione dei cittadini che si trovano nella condizione di doversi essere ospitati, si sono dimostrati inadatti, incapaci di fare fronte, come la legge vorrebbe, alle necessità ed ai presupposti di questa detenzione.

Quindi, sono dell'opinione che non si sarebbe dovuta chiedere l'autorizzazione per acquistare immobili che sicuramente si presentano come inadatti. Se c'è un problema urgentissimo di spazio, e di ciò vorremmo una chiara conferma, che richiede una soluzione, anche se non rispondente ai bisogni, si indichi quale è; dopo averla individuata, autorizzeremo l'acquisto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In che modo?

MADERCHI. Con questa legge, se vogliamo, signor Presidente, ma non con una norma generale. Così come è stata formulata, senza nemmeno un limite alle somme da poter spendere secondo l'articolo 1, possono essere utilizzati per acquisti di immobili inadatti tutti i 100 miliardi, che rappresentano la dotazione finanziaria della legge. Questo

non può essere consentito; significa legiferare in modo da stravolgere il significato delle nostre decisioni.

L'altra considerazione che desidero fare è relativa all'articolo 3; non è possibile che il Ministro dei lavori pubblici proponga una norma, nella quale si dice che qualora il presidente della Giunta regionale non provveda, entro il termine di 30 giorni, all'approvazione della deliberazione della Commissione, vi provvede il Ministro dei lavori pubblici. Come provvede il Ministro? In quale modo? È già stabilita la procedura per i casi in cui il presidente della Giunta regionale non compia atti dovuti. Perchè dobbiamo stabilire una procedura diversa, norme che non hanno niente a che fare con la disciplina vigente?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il Ministro degli interni può sostituire il presidente della Giunta regionale?

SANTALCO. No.

MADERCHI. Può chiedere al presidente della Giunta regionale di compiere determinati atti.

SANTALCO. Il Ministro degli interni purtroppo non ha questi poteri, dico purtroppo perchè in tanti casi sarebbe necessario li avesse.

MADERCHI. Il presidente della Giunta regionale è il rappresentante esecutivo della Regione, prima c'è il Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio regionale, e poi c'è il Governo il quale può intervenire con i suoi organi per chiedere che questo organismo dello Stato, perchè tale è la Regione, renda conto del suo comportamento, dichiarare le proprie ragioni, ottemperare all'applicazione di una norma di legge.

Io non capisco per quale motivo si debba andare oltre quelle che sono le norme generali che regolano la vita del nostro Paese. Stabiliamo allora che tutta questa materia è sottratta alla Giunta regionale e che ad essa provvede il Ministero dei lavori pubblici, e non ne parliamo più.

8ª COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Desidero però far presente all'onorevole collega che la materia non è sottratta alla Giunta regionale in tutti i casi, ma nella sola ipotesi che il Presidente della stessa non intervenga entro un determinato periodo di tempo. Attualmente infatti — così almeno mi hanno detto — si sono verificati casi in cui, in mancanza di un termine preciso, dopo due anni non si è ancora giunti ad una decisione.

MADERCHI. È evidente però che, trattandosi di questioni che riguardano l'assetto del territorio, l'utilizzazione urbanistica delle aree, la soluzione insomma di grossi problemi che interessano la popolazione, se il Presidente della Giunta regionale non interverrà entro i 30 giorni previsti, dal momento che la legge glielo impone, un motivo ci sarà senz'altro! Se, ad esempio, la scelta fatta dal Ministero non corrisponde ai presupposti che formano la base del piano regolatore di quel determinato comune, bisognerà trovare una soluzione, bisognerà procedere a delle modifiche, per cui 30 giorni non saranno certamente sufficienti.

Stabiliamo allora — ripeto — che il Ministero dei lavori pubblici decide quello che ritiene più opportuno, non tenendo conto delle prerogative che sono state riconosciute in questa materia alle Regioni ed alle Amministrazioni comunali, e rende immediatamente esecutiva la sua scelta. Ci troveremo di fronte ad un altro modo di governare, ma almeno definiremmo una volta per tutte la questione! In altri termini, se si tratterà di una variante, è chiaro che tale variante dovrà essere esaminata e considerata per quello che rappresenta oggi e per quello che rappresenterà domani all'interno del piano regolatore, nei confronti del quale — non dimentichiamolo! — il Ministero dei lavori pubblici, quando aveva competenza in materia, pretendeva di avere addirittura 10 anni di tempo prima di esprimere il proprio parere!

In conclusione, quindi, sono dell'opinione che questa disposizione vada senz'altro soppressa o, ove venisse mantenuta, profondamente modificata.

CROLLANZA. Concordo con le considerazioni testè fatte dal senatore Maderchi in ordine all'ultimo comma dell'articolo 3. A mio avviso, infatti, non può ammettersi che, per il semplice fatto che si deve costruire un edificio corrispondente a determinate caratteristiche tecniche, si prescindano dalle norme che regolano le varianti ai piani regolatori o ai piani particolareggiati e intervenga invece una speciale commissione, con una procedura diversa da quella normale.

Mi dichiaro quindi contrario alla sostanziale esautorazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la cui competenza, in base all'articolo 2 del disegno di legge in esame, verrebbe attribuita ad una commissione composta da esperti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e del Ministero di grazia e giustizia. Ci troviamo di fronte ad un nuovo tentativo di spogliare il Consiglio superiore dei lavori pubblici di gran parte delle sue competenze. E non è sufficiente, a mio parere, che la prevista commissione speciale sia presieduta dal presidente di tale alto consesso tecnico. Su una materia particolarmente delicata ed importante, quale è quella relativa all'edilizia carceraria, è necessario che venga effettuato un approfondito esame da parte dell'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, facendovi partecipare, è logico, un elemento qualificato designato dal Ministero di grazia e giustizia, trattandosi appunto di opere che riguardano tale Amministrazione. Propongo pertanto la soppressione dell'articolo in questione. A me sembra, che si accentui sempre più la tendenza a legiferare mediante una serie di « leggi-ne », che non fanno altro che creare una grande confusione nella materia legislativa, senza portare praticamente alcun concreto vantaggio. A mio avviso, dobbiamo invece procedere nel quadro delle leggi organiche anche se si presentino delle esigenze di carattere particolare.

Sono queste le osservazioni che intendevo fare e concludo dichiarando che, ove la Commissione non intendesse accogliere le modifiche proposte, voterò contro il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A titolo di maggior chiarimento, vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla differenza esistente tra il testo della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, ed il testo in esame. In particolare, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5 della legge n. 1133 recitano: « L'approvazione dei progetti e dei contratti dei lavori è attribuita agli organi del Ministero dei lavori pubblici, secondo le sfere di rispettiva competenza (e quindi, a seconda delle cifre, si arriva anche al Consiglio superiore dei lavori pubblici), previo parere favorevole, per quanto riguarda la speciale tecnica penitenziaria, del Ministero di grazia e giustizia.

I progetti di nuovi istituti di prevenzione e di pena sono approvati sentito altresì il parere di una commissione costituita da urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori e giuristi, nominata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia ».

L'articolo 2 del disegno di legge in esame, che modifica i citati commi dell'articolo 5 della legge n. 1133, prevede invece, al primo comma:

« I progetti di costruzione degli istituti di prevenzione e di pena sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere di una commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e costituita dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici che la presiede nonchè da dodici membri scelti tra urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori, giuristi e funzionari delle suddette Amministrazioni ».

CROLLALANZA. Ma sono tutti esperti che, in caso di bisogno, possono essere sempre invitati a partecipare ad alcune sedute del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ciò è previsto dalla legge vigente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ora, la considerazione che vorrei fare in ordine alla commissione prevista dall'articolo 2 in esame è la seguente: se di essa

dovranno far parte dodici membri scelti tra urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori, giuristi e funzionari delle Amministrazioni interessate, anche nel caso in cui ogni specializzazione fosse rappresentata da un solo elemento (e, del resto, se la legge indica queste categorie, almeno un rappresentante di ognuna dovrà intervenire), il numero dei funzionari delle Amministrazioni non potrà in ogni caso essere superiore a cinque.

L'articolo 2 del disegno di legge prosegue poi: « Il parere di detta commissione sostituisce quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonchè di qualsiasi organo consultivo richiesto dalle vigenti disposizioni ».

Inoltre, l'articolo 3 che sostituisce l'articolo 6 della legge n. 1133, relativamente all'acquisizione dei suoli, prevede una speciale commissione composta dall'assessore regionale competente per la materia urbanistica, che la presiede, da un magistrato designato dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello competente per territorio, dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, dal direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata e dal direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici, dal soprintendente ai monumenti competente per territorio, da due membri designati dalla Regione e dal sindaco del comune. Ci troviamo quindi di fronte ad una commissione, in cui la maggioranza non è formata dai funzionari dei Ministeri interessati (il magistrato infatti non può essere collocato tra costoro). Ora, se detta commissione sceglie le aree e decide, ma il presidente della Giunta regionale non provvede alla relativa esecuzione, veramente si ferma — e senza una ragione — tutta la procedura. Ed è appunto in questo senso che l'ultimo comma dell'articolo 3 del presente provvedimento stabilisce: « Qualora il presidente della Giunta regionale non provveda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della commissione vi provvede il Ministro dei lavori pubblici ». In altri termini, il Ministro dei lavori pubblici si surroga al presidente della Giunta regionale, al fine di accelerare i lavori, solo nell'ipo-

8ª COMMISSIONE

54° RESCONTO STEN. (5 giugno 1974)

tesi in cui quest'ultimo non provveda, entro il termine previsto, ad approvare le deliberazioni di una commissione che non solo è presieduta dall'assessore regionale all'urbanistica, ma è anche composta da due rappresentanti della Regione, dal sindaco del comune, da un magistrato e da quattro funzionari.

M A D E R C H I . Ma se il presidente della Giunta regionale non provvede, vi sarà indubbiamente una ragione di carattere urbanistico.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Si dovrebbe prevedere allora un obbligo e non una facoltà per il presidente della Giunta regionale di provvedere entro il termine di trenta giorni.

M A D E R C H I . Insomma, se la scelta operata dalla commissione di cui trattasi non corrisponde alle esigenze, alla volontà della amministrazione comunale che ha adottato un determinato piano regolatore e se lo è visto approvare dalla Regione, che cosa si fa?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. In tal caso il problema è diverso.

M A D E R C H I . In una città italiana sembra che intendano costruire delle case per abitazione su di un'area dove attualmente si trova un aeroporto. Ora, se la commissione in questione scegliesse lo stesso suolo per la costruzione di un istituto penitenziario, si dovrebbe dare alla Giunta regionale, che si volesse opporre, la possibilità di farlo!

G R O S S I . Non dimentichiamo, però, che presidente della commissione è lo stesso assessore all'urbanistica della Regione. Il Ministro quindi dovrebbe intervenire solo in caso di dissidio tra la commissione ed il presidente della Giunta regionale che ne approva le deliberazioni.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che nella commissione di cui ci stiamo occupando, la quale decide in ordine alla scelta

dell'area non prevista dal piano regolatore, è presente anche il sindaco del comune interessato. Ora, è impensabile, a mio avviso, che detta commissione arrivi ad una decisione avendo dissenziente il sindaco del comune interessato, il quale evidentemente avrebbe infiniti modi per trovare prima un componimento della vicenda, soprattutto ove si consideri che la commissione è presieduta — come è stato già fatto rilevare — dall'assessore regionale all'urbanistica. I casi quindi sono due: o il presidente della Giunta regionale non è d'accordo con il proprio assessore all'urbanistica, ma in tale ipotesi si tratta di affari loro, interni, e noi non possiamo certo favorire ulteriormente il disfacimento dello Stato a livello regionale; o il presidente della Giunta regionale è d'accordo con il proprio assessore all'urbanistica, ed allora un termine di 30 giorni o di 60 giorni (questo lo deciderà la Commissione) mi pare del tutto sufficiente per permettere allo stesso presidente di approvare le deliberazioni della commissione in questione.

Non è vero, poi, quanto afferma in proposito il senatore Maderchi, e cioè che se il presidente della Giunta regionale non provvede nel termine stabilito c'è senz'altro una valida ragione: viviamo infatti tutti in Italia e pertanto sappiamo che spesso non si provvede perchè presi da altri problemi

M A D E R C H I . Questo lo sapete voi!

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, questo lo sappiamo tutti: ed anche lei, senatore Maderchi!

Ritengo pertanto che la fissazione di un termine — di trenta o di sessanta giorni, non ha importanza — sia nell'interesse di tutti.

S A N T A L C O . Onorevole Presidente, come ella ha ben detto, ci troviamo di fronte, indubbiamente, a norme di carattere eccezionale.

Vi è una situazione di particolare disagio in materia di istituti di prevenzione e pena, nota a tutto il Paese, cui il Governo intende provvedere al più presto possibile e nel migliore dei modi. Pertanto sono necessarie

disposizioni di carattere eccezionale che non ci devono meravigliare, se si vuol essere coerenti e si vuole tentare di eliminare i motivi di tensione e di agitazione oggi esistenti.

Proprio per queste considerazioni anch'io, che forse in altro momento sarei stato alquanto preplesso sull'opportunità di una norma come quella di cui al primo comma dell'articolo 1, non mi sento di frapporre remore all'approvazione del disegno di legge e, rendendomi conto delle difficoltà incontrate dall'Amministrazione carceraria nel reperire aree idonee agli insediamenti penitenziari, sono favorevole a che vengano acquistati immobili da adattare.

S A M O N A. Ma questi adattamenti non sono possibili, perchè danno sempre pessimi risultati!

S A N T A L C O. Dobbiamo renderci conto, senatore Samonà, della situazione contingente in cui ci troviamo. Se è necessario far presto, se lo Stato deve intervenire immediatamente, è ovvio che si debba far ricorso a norme eccezionali e che sia consigliabile adattare edifici già esistenti piuttosto che cominciare ora a costruirne di nuovi!

In materia sono uno sprovvisto e non ho certo l'esperienza del collega Samonà, ma ritengo che se la commissione prevista all'articolo 3 giudica idonei taluni immobili, non sia poi così difficile adattarli e dotarli degli opportuni servizi per farne degli istituti di prevenzione e pena. Sono dunque favorevole all'articolo 1 del disegno di legge così come predisposto dal Governo e ne condivido l'opportunità.

Le mie preplexità, invece, si incentrano sull'articolo 2 del quale propongo la soppressione. Non ritengo infatti assolutamente utile sostituire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici su progetti di costruzione degli istituti di prevenzione con quello di un'altra commissione; a mio avviso, utilizzare il Consiglio superiore dei lavori pubblici è molto più produttivo, ai fini della celerità delle pratiche da esaminare, che ricorrere al parere della commissione di cui all'articolo 2. Per tale ragione, ripeto, ho presentato un emendamento soppressivo dello stesso.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 3 non avrei le preoccupazioni espresse dal senatore Maderchi, in quanto reputo le norme in esso contenute coerenti con lo spirito del disegno di legge e giustamente tendenti ad accelerare i tempi di definizione delle procedure amministrative.

Semmai, avrei un dubbio in merito al termine di 30 giorni, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 3, che reputo insufficiente. Quali possono essere i motivi per cui un presidente di giunta regionale non riesce, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione della commissione, ad approvarla? Tanti, e reputo inutile citarli perchè coloro i quali hanno esperienza di vita regionale si rendono conto dei tanti imprevisti che, per un motivo o per un altro, possono rallentare l'attività amministrativa regionale. Propongo dunque che il termine di 30 giorni venga, per lo meno, elevato a 60 giorni.

Con questo, onorevole Presidente, ho terminato.

S A M O N A. A mio avviso, il problema degli edifici da destinare a istituti di prevenzione e pena è di interesse nazionale e regionale e non si può risolvere efficacemente con provvedimenti particolari.

Questo è un discorso che travalica i limiti del disegno di legge in esame il quale non si pone assolutamente all'interno di un discorso urbanistico organico; adattare edifici già esistenti a carceri è il peggiore dei sistemi e, purtroppo, non costituisce una novità perchè così spesso si è fatto anche in passato.

A Venezia, per esempio, fin dal 1874 un edificio costruito per un'altra destinazione è stato adattato a carcere e le ribellioni, le insofferenze dei reclusi spesso esplodono proprio perchè sono costretti a vivere in ambienti che non sono strutturati in modo da tener conto delle loro esigenze sia morali che psicologiche.

Noi dobbiamo sforzarci, onorevoli colleghi, di affrontare il problema cercando una precisa corrispondenza tra ciò che l'istituto di pena rappresenta rispetto all'ambiente generale ed il modo di organizzare e curare, in tutti i sensi, i detenuti; se vi è l'assoluta esigenza di realizzare un istituto di pena di

8ª COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

grandi dimensioni allora, necessariamente, dovremmo collocarlo al di fuori dei centri urbani ma nulla vieta, se l'istituto è piccolo, come sempre dovrebbe essere, di integrarlo rispetto al resto dell'abitato. In tutti i casi, comunque si deve trattare di edifici costruiti *ad hoc*; in tutto il mondo è ormai sconsigliato l'adattamento di edifici preesistenti in base a motivi sia tecnici che psicologici.

Mi oppongo quindi decisamente ad una normativa come quella in esame e mi opporrò sempre a che, per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, vengano usati stabili già esistenti e costruiti per finalità diverse.

GROSSI. Desidererei un chiarimento in merito all'articolo 1 per comprendere se la possibilità di acquisto di immobili è o no distinta da quella di acquisto ed adattamento.

Mi spiego meglio: vi può essere la necessità di comprare un immobile per abbatterlo e costruire quindi un carcere in quell'area ritenuta idonea a tale insediamento. In questo caso rientriamo nell'ipotesi di nuovi impianti. Vi può anche essere la necessità, in base all'articolo 1, di acquistare ed adattare un immobile ad istituto di pena e, in questo caso, sorgono in me alcune perplessità di ordine generale. Vorrei infatti sapere se esista uno specifico piano di intervento con l'indicazione precisa degli edifici carcerari da realizzare. Se poi, ripeto, vi sono casi specifici per i quali è possibile l'adattamento, non mi rifiuterò di esaminarli in quanto può darsi che, in alcune città, ciò sia necessario ed indispensabile.

SAMONÀ. Basterebbe aggiungere: « qualora l'assessore alla urbanistica fosse d'accordo sulla possibilità di adattamento ».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non è l'assessore che deve dirlo, ma la Commissione: l'assessore presiede.

GROSSI. Quando deve aver luogo un adattamento, è la commissione che deve dare il parere in merito: questo è pacifico.

L'articolo 2, invece, concernente l'approva-

zione dei progetti di costruzione degli istituti di pena, secondo me va benissimo così come è redatto, perchè se dovessimo prevedere la normale competenza del Ministero dei lavori pubblici escluderemmo *a priori* quella del Ministero di grazia e giustizia.

Anche per quel che riguarda l'articolo 3, io ne condivido la stesura, perchè in primo luogo ricordo che la competenza è strettamente regionale; i programmi di fabbricazione e i piani regolatori vengono infatti approvati dalle Regioni, e quindi l'organo competente per la deroga al piano regolatore, come si chiede qui, qualora i suoli scelti non fossero conformi a tale piano, deve senz'altro essere la Regione. Non mi sembra possa suonare offesa alla Regione chiedere che il suo Presidente debba provvedere entro 30 giorni a quanto la commissione ha stabilito. Quello che invece trovo più giusto è la fissazione di un limite di tempo alla commissione per dare una risposta sul suolo indicato, perchè se dovessero nascere delle remore a livello regionale nei confronti delle indicazioni venute dal Ministero, la commissione potrebbe non dare il suo parere.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La stesura è fatta in una maniera curiosa, perchè al punto c) comprende sia il direttore generale dell'urbanistica che il direttore generale dell'edilizia. Cioè i funzionari compresi in questo punto sono due, non uno.

GROSSI. I membri elettivi sono quattro; gli altri sono: un magistrato, tre Direttori generali e un soprintendente, cinque in tutto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Al magistrato io non do la qualifica di funzionario.

MADERCHI. Inseriamo, accanto al sindaco, l'assessore all'urbanistica.

GROSSI. La mia preoccupazione era che fossero stabiliti dei termini entro i quali la commissione deve decidere il che, a mio giudizio, è più importante dei termini posti

al Presidente della Regione, perchè il presupposto è che tra questo organo ed il suo Presidente difficilmente può nascere contrasto o disaccordo, sempre che nella commissione sia tutelata la presenza degli organi elettivi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Di questo ho già preso nota.

SAMONA. In realtà concordo con il Presidente nel dire che la rappresentanza elettiva nella Commissione è inferiore a quella burocratica, ma basterebbe inserire l'assessore all'urbanistica del Comune interessato, oltre al sindaco, oppure aumentare a tre i membri della Regione, e tutto andrebbe a posto. Il sindaco del Comune è spesso uno sprovveduto nella materia trattata, ed è giusto che ci sia qualcuno più competente di lui all'interno di questa Commissione.

CROLLALANZA. Per ritornare sull'articolo 1, devo dire che non sono convinto delle motivazioni date a giustificazione dell'eventuale acquisto e adattamento di immobili, nè della distinzione che è stata fatta tra il semplice acquisto per eventuale abbattimento e l'acquisto e l'adattamento. Per quanto riguarda quest'ultimo, escludo nel modo più assoluto che una qualsiasi costruzione a carattere abitativo possa essere adattata a carcere, perchè chi, come il sottoscritto, ha conosciuto la vita che si svolge in carcere sa quali requisiti particolari devono avere gli istituti di pena. È quindi da escludere in modo assoluto che un edificio costruito per abitazione o anche per un impianto industriale possa essere adattato a carcere. È altrettanto evidente che non si andrà certamente ad acquistare nel centro abitato una costruzione già esistente per abatterla e sostituirla con un edificio destinato a carcere: si provvederà invece in periferia, dove sarà più facile trovare un'area libera, vincolata a servizi dal piano regolatore o dal programma di fabbricazione per destinarla allo scopo, naturalmente sempre d'intesa col Ministero di grazia e giustizia.

Probabilmente, in considerazione delle rivolte che vi sono state in questi ultimi tempi con distruzione di suppellettili, danneggiamento degli immobili e necessità di continui cambi dei carcerati da un penitenziario all'altro, si pensa di realizzare carceri provvisorie sussidiarie, in attesa che si riattivino quelle distrutte. Anche per tale eventualità la soluzione non appare idonea.

MADERCHI. Anche io, onorevole Presidente, come ho già detto precedentemente, insisto per la soppressione dell'articolo 3, a meno che l'onorevole Sottosegretario non sia in grado di indicarci quali sono gli immobili, già individuati, per i quali ritiene necessario procedere all'acquisto. Io sono dell'opinione che non esista oggi in Italia un immobile il quale possa essere utilizzato a questo fine. Bisogna costruirli appositamente con una tecnica del tutto particolare; non mi risulta ci siano in Italia costruttori i quali si mettano a costruire carceri, se non dietro una commissione particolarmente precisa. Inoltre, sono dell'opinione che sarebbe estremamente difficile per chiunque, se esistesse per ipotesi un immobile da poter considerare utilizzabile in qualche modo come carcere dopo i necessari adattamenti, valutare quanto dovrà essere pagato, perchè sicuramente non avendo alcuna altra possibilità di destinazione, avrebbe un valore non apprezzabile. Sarebbe quindi come acquistare qualcosa che poi va abbattuta. Quindi, in questo senso mi pare che l'articolo 1 non abbia alcuna possibilità di continuare a rimanere. Gli altri problemi relativi all'articolo 3, onorevole Presidente, penso si possano risolvere prevedendo alla lettera e), anzichè due, tre membri designati dalla Regione, ed aggiungendo alla lettera f) l'assessore all'urbanistica del comune, tenendo conto che le varianti del piano regolatore, secondo le norme vigenti, devono essere discusse e approvate dallo stesso organo che ha approvato il piano regolatore, vale a dire dal Consiglio comunale. Risolveremmo così le preoccupazioni che ci inducevano a sostenere la necessità di regolamentare diversamente l'approvazione della scelta dell'area, perchè la maggioranza della com-

8ª COMMISSIONE

54º RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

missione sarebbe composta da membri eletti, da coloro i quali hanno responsabilità di gestione. Potremmo quindi superare il problema dei tempi modificando così il penultimo comma: « la deliberazione della commissione di cui al secondo comma, se approvata entro sessanta giorni dal presidente della Giunta regionale, diventa esecutiva, eccetera », sopprimendo l'ultimo comma, perchè il Ministro dei lavori pubblici non ha alcuna potestà di invadere il campo urbanistico nei termini usati in questo disegno di legge.

SANTALCO. Desidererei fare una proposta. Visto che sono stati proposti alcuni emendamenti, e che i pareri sono un po' discordi, non mi pare si possa varare in queste condizioni un provvedimento così importante. Proporrei, quindi, se gli onorevoli senatori sono d'accordo, di nominare una Sottocommissione, che predisponga una formulazione che soddisfi meglio tutte le esigenze.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ho detto prima che, non avendolo richiesto, non ho potuto purtroppo avere una copia del decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, relativo all'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, il quale era previsto per il programma di costruzione e sistemazione degli edifici di pena. La mia proposta è questa: sospendere la discussione, con incarico al relatore di riferire nella prossima settimana sul decreto previsto all'articolo 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133. Nel frattempo io chiederei agli onorevoli senatori di volere presentare gli emendamenti preannunciati.

Se gli emendamenti saranno presentati, io potrò farli conoscere preventivamente al Governo e la volta prossima potremmo risolvere tutte le questioni. Se invece la prossima settimana non riusciremo ad approvare il provvedimento, procederemo alla nomina della Sottocommissione. Non ora, perchè ho visto che i Sottocomitati lavorano, ma lavorano sempre con dei nomi fissi; sospenderei, quindi, la discussione, senza nominare la

Sottocommissione. A me, come relatore, l'onere di riferire la prossima volta, d'accordo con il Governo, sugli emendamenti e soprattutto sullo stato di attuazione del programma edilizio previsto dalla legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

MADERCHI. Il Governo non è in grado di darci nessuna indicazione?

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In questo momento, no.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. E una domanda un po' indagatrice.

MADERCHI. E mio dovere indagare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Nessuno può pretendere che un membro del Governo risponda immediatamente ad un tale quesito.

MADERCHI. Rinviamo pure la discussione, io però non presento emendamenti, mi riservo di presentarli dopo avere avuto delucidazioni circa lo stato di attuazione del programma edilizio previsto dalla legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevole Maderchi, io ho già raccolto le proposte emerse durante la discussione, vedrò di interpretarle. Vorrei però chiedere all'onorevole Sottosegretario di volerci dire se esistono veramente dietro queste indicazioni dell'articolo 1: « È consentito l'acquisto, l'adattamento di immobili da destinarsi ad Istituti di prevenzione e di pena eccetera », casi specifici.

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È probabile. Mi pare, però, che la formazione sia ipotetica nel senso che non si esclude questa possibilità; in altri termini, si tratta di una pura facoltà in casi, naturalmente, del tutto eccezionali. Tanto vale, comunque, accedere alla richiesta avanzata dal senatore Maderchi di documentare se, allo stato degli atti, esistono dei casi concreti.

GROSSI. Sono pienamente d'accordo sull'opportunità di nominare una Sottocommissione per un adeguato coordinamento delle numerose proposte di emendamenti avanzate. Tuttavia, per completare l'odierno quadro di informazioni, a parte l'utilissimo scambio di idee avvenuto questa mattina, sarebbe forse il caso, a mio avviso, che l'onorevole rappresentante del Governo esprimesse anche il suo parere su quanto è stato già detto in questa sede.

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho alcuna difficoltà, per quanto mi riguarda, ad esprimere fin da ora l'opinione del Governo in merito alle proposte di emendamenti qui avanzati.

Desidero in primo luogo ricordare — come peraltro è stato già fatto dall'onorevole Presidente all'inizio della sua relazione — che ci troviamo di fronte ad un adeguamento di una legge già approvata dal Parlamento onde consentire l'utilizzo concreto dello stanziamento in essa previsto rispetto alla soluzione, almeno parziale, di un problema che credo sia presente a tutti: problema drammatico che richiede, in tempi brevi, un intervento adeguato.

Detto questo, spiegato cioè il motivo dell'urgenza di approntare strumenti che facilitino l'applicazione della legge n. 1133 del 1971, voglio quindi rilevare che ci troviamo di fronte ad una formulazione di articoli sulla quale la Commissione esprime — mi pare — ampie riserve e perplessità, tant'è che, ove si accedesse alla tesi di sopprimere gli articoli 1 e 2 e di modificare sostanzialmente l'articolo 3, ci si potrebbe limitare all'approvazione di un solo articolo, l'articolo 4, sul quale non sono stati fatti rilievi.

Mi sembra, ad ogni modo, che le motivazioni adottate a sostegno della richiesta o di soppressione di un articolo o di modifica radicale di esso siano comprensibili e serie. Desidero precisare, però, per quanto riguarda in particolare l'articolo 1, dato che è stato richiesto se esistano agli atti dei fatti concreti che lo rendano applicabile, che l'intenzione del proponente, cioè del Governo, è stata quella di salvaguardare in un caso limite, che potrebbe anche essere puramente

teorico, la facoltà di procedere, anche attraverso la strada prevista in tale articolo, alla soluzione del problema in una determinata zona; si tratta, però, evidentemente, di una facoltà estrema, da considerare come pura ipotesi, salvo — ripeto — eventuali fatti concreti che alla Commissione saranno portati doverosamente a conoscenza.

Per quanto concerne poi la soppressione dell'articolo 2, proposta dal senatore Crollanza e dal senatore Santalco, dirò che, a mio avviso, essa manifesta soprattutto il timore di vedere svuotato dei suoi compiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Al riguardo io, personalmente, sono alquanto perplesso, in primo luogo perchè è inesatto dire che il Consiglio superiore dei lavori pubblici dipende dal Ministero dei lavori pubblici, trattandosi di un organo di consulenza, che ha una sua autonomia, ed in secondo luogo perchè esiste qui un problema, già giustamente sottolineato, che riguarda anche la specifica competenza istituzionale del Ministero di grazia e giustizia. In altri termini, l'articolo 2, che istituisce l'apposita commissione per l'approvazione dei progetti di costruzione, vuole consentire un'adeguata rappresentanza, oltre che al Dicastero dei lavori pubblici, anche a quello di grazia e giustizia.

CROLLANZA. Un rappresentante del quale può sempre partecipare alle sedute del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

ARNAUD, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esatto. Tuttavia queste ragioni, unite all'esigenza di accelerare, nei limiti del possibile, un pronunciamento rispetto a progettazioni di particolare importanza, hanno determinato la presentazione dell'articolo 2 nell'attuale formulazione, che — attraverso l'istituzione di una commissione più agile, più ristretta e largamente rappresentativa per quanto riguarda le competenze in ordine allo specifico problema — avrebbe consentito tempi più brevi. Questo peraltro non significa che non si possa pervenire, ove prevalessesse la preoccupazione di uno svuotamento delle competenze del Con-

siglio superiore dei lavori pubblici, ad una sua modifica o addirittura alla sua soppressione.

Per quanto riguarda infine l'articolo 3, non ho alcuna difficoltà ad accedere alla proposta di stabilire un termine anche per i lavori della commissione incaricata di effettuare la scelta delle aree non conformi alle previsioni del piano regolatore (un termine naturalmente ragionevole, che consenta a detta commissione di lavorare con calma e serietà), così come non credo che esistano da parte del Governo motivi di diniego rispetto alla proposta di modificare il rapporto all'interno della commissione stessa fra membri elettivi e membri non elettivi.

Insisterei, invece, sul mantenimento del testo dell'ultimo comma dell'articolo 3, pur potendosi anche in questo caso ampliare eventualmente il termine, entro il quale il presidente della Giunta regionale deve provvedere ad approvare le deliberazioni della commissione per la scelta delle aree, da trenta a sessanta giorni, poichè ritengo che, una volta che la commissione in questione sia formata tenendo prevalentemente conto della presenza degli enti locali e che quindi sia giunta ad una decisione, il compito del presidente della Giunta regionale a quel momento sia puramente quello di dare esecuzione ad una questione già ampiamente dibattuta e che non vi sia pertanto ragione di non dare esecuzione alle deliberazioni relative in un termine prestabilito.

Il Governo, pertanto, pur non escludendo la possibilità di una sua modifica, ritiene, nell'interesse generale, di dover insistere sull'ultimo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per aver anticipato, allo stato attuale della discussione, il parere del Governo.

Giunti a questo punto, data l'opportunità — già prospettata in precedenza — di acquisire ulteriori elementi di giudizio in ordine allo stato di attuazione del programma edilizio previsto dalla legge n. 1133, se non si fanno osservazioni, il seguito della discus-

sione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti » (1095)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1^a Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, si dichiara favorevole al suo ulteriore corso, raccomandando peraltro alla Commissione di merito di contenere la competenza dello Stato prevista dall'articolo 8, secondo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con la competenza regionale prevista dal secondo comma, lettera *b*) dell'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ritiene inoltre opportuno prevedere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella ipotesi di cui all'articolo 4, ultimo comma, e sottolineare altresì l'esigenza di contenere gli incarichi di cui all'articolo 5 ».

Comunico inoltre che la 5^a Commissione ha espresso, sempre sul disegno di legge in esame, il seguente parere:

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso alla condizione che l'articolo 6 venga modificato nel senso di prevedere la spesa e la relativa copertura anche per l'esercizio 1974. Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 6 deve essere così formulato: « All'onere di 300 milioni derivante dall'approvazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dei fondi iscritti ai ca-

8ª COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

pitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari riguardanti il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso ».

Prego il senatore Mazzei di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M A Z Z E I, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario di Stato, il disegno di legge in esame, abbastanza semplice nel suo contenuto, integrando la legge 4 febbraio 1963, n. 129, si propone di disciplinare le procedure per l'adozione di varianti al piano regolatore generale degli acquedotti. Tuttavia, prima di entrare nel merito del provvedimento, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul parere espresso dalla 1ª Commissione, di cui ci è stata data poc'anzi lettura dall'onorevole Presidente, e su due lettere — una della Regione Liguria ed una della Regione Emilia-Romagna — che lamentano la invasione da parte dello Stato delle competenze regionali.

La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole raccomandando di contemperare la competenza dello Stato prevista dall'articolo 8, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, con la competenza regionale prevista dal secondo comma, lettera b), dell'articolo 2 del medesimo decreto presidenziale.

Con il citato articolo 8 si afferma infatti: che resta ferma la competenza degli organi statali, da esercitare, sentite tutte le regioni interessate, in ordine alla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche, nonché agli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti; nel precedente articolo 2 si precisa che il trasferimento riguarda le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, gli acquedotti locali e comprensoriali i quali interessano il territorio di una singola regione.

Questi sono dunque, onorevole Presidente, i termini legislativi del problema.

Nelle note delle regioni Liguria ed Emilia-Romagna da me citate poc'anzi — trasmesse a tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato — si sostiene, proprio con richia-

mo alle norme di cui sopra, l'esclusiva competenza delle regioni in materia e si fa anche rilevare come la competenza che il presente disegno di legge attribuisce ai provveditorati regionali alle opere pubbliche costituisce un ulteriore motivo di preoccupazione; tali uffici, infatti, soon passati alle dipendenze delle regioni anche se, per taluni servizi e materie, esercitano ancora competenze statali.

Vorrei ancora ricordare che nella legge n. 129 del 4 febbraio 1963, che autorizza il piano regolatore generale degli acquedotti, è previsto che vengano emanate norme delegate (il che si è verificato col decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 dell'11 marzo 1968) e all'ultimo comma dell'articolo 5 si precisa che nelle leggi delegate il Governo terrà presente la competenza tributaria delle regioni in materia di acquedotti e di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Nel citato decreto n. 1090 si stabilisce infatti che nelle Regioni a statuto speciale il vincolo per le acque appartenenti al Demanio regionale è disposto con provvedimento dei competenti organi regionali, ferme restando le altre disposizioni del decreto medesimo nonché della legge 4 febbraio 1963, n. 129; tale provvedimento, si aggiunge, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Regione.

Come risulta chiaramente dalle date citate, si tratta di disposizioni precedenti al trasferimento delle attribuzioni amministrative alle regioni per cui il rispetto delle competenze e delle autonomie regionali è da riferirsi alle Regioni a statuto speciale allora vigenti; possiamo ora noi, con il presente disegno di legge, esplicitamente prevedere e riferire al nuovo ordinamento dello Stato, e quindi alle regioni a statuto ordinario, tutte le disposizioni e riserve contenute nelle norme di legge da me citate?

Questo è il problema centrale, onorevoli senatori, sul quale dobbiamo pronunciarci prima di passare ad esaminare il merito delle singole disposizioni del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

CROLLALANZA. Signor Presidente, le osservazioni espresse dall'onorevole relatore hanno un loro fondamento e sono meritevoli di considerazione.

A mio avviso, tuttavia, l'intero contenuto del provvedimento offre motivo di perplessità; infatti, se è vero che la competenza in materia di acquedotti locali spetta alle regioni è anche vero che la disciplina delle acque, con la triplice utilizzazione in potabili, irrigue ed industriali, ed il fatto che vi sono regioni ricche di sorgenti ed altre che ne sono prive, hanno indotto la Commissione De Marchi, istituita dal Ministro dei lavori pubblici in relazione ai problemi della difesa del suolo (alla quale ha fatto seguito l'indagine conoscitiva da parte della nostra Commissione, congiuntamente a quella dell'agricoltura), a concludere sulla necessità di una visione globale del complesso problema, da affrontare nelle sue molteplici implicazioni.

Con ciò, pur non intendendo togliere nulla alla competenza regionale, che è indispensabile quando si tratti dell'esecuzione di opere ed acquedotti locali, ritengo necessario, per « una utilizzazione delle acque » di inserire il problema in una prospettiva più vasta e generale di quella regionale.

Porto un esempio: il Molise, l'Irpinia e la Puglia sono tutte e tre interessate all'acqua del Fortore, sia pure in misure diverse; l'acquedotto del Pertusillo e dell'Agri alimentano la rete idrica della Puglia e della Lucania. In particolare, la regione pugliese, non avendo sorgenti proprie, è tributaria di altre regioni ricche di tali risorse. L'invaso del Fortore (che solo dopo alcuni anni dal suo completamento è stato fornito di condotte e quindi reso utilizzabile) provvede solo da poco tempo ad integrare l'alimentazione di acqua potabile di alcuni paesi della Daunia che disponevano di un'ora al giorno di erogazione.

Anche l'acquedotto del Pertusillo è stato destinato ad una triplice attività: esso già rifornisce di acqua potabile le provincie di Lecce e Taranto, e comincia a irrigare la Lucania ed in parte la Puglia. Con una condotta che deve arrivare anche in provincia di Bari, è destinato anche ad integrare le esigenze industriali di tale provincia.

Non si può lasciare alla competenza dei singoli provveditori, che hanno poi la doppia veste di organi in parte dello Stato e in parte della Regione, la possibilità di determinare, ad esempio, che l'acqua del Pertusillo sia riservata unicamente alla Lucania e non alla Puglia. Il problema è di tale entità, che, prima di approfondire l'esame dei singoli articoli del disegno di legge che disciplina le varianti al piano degli acquedotti (il quale ha avuto carattere nazionale ed è partito da una visione delle varie esigenze regionali emerse fino a quel momento), sarebbe bene procedere alla revisione generale di tale piano; solo a seguito di tale revisione si possono attribuire — e su questo sono d'accordo — alle Regioni, o al Consorzio di regioni secondo le norme della Costituzione, le competenze non solo dell'articolo 117 della Costituzione, ma anche del successivo articolo 118, che prevede deleghe da parte dello Stato.

Dobbiamo guardare in faccia la realtà: l'Italia è povera di acque, la popolazione cresce, l'agricoltura ha bisogno di irrigazione, esiste un piano dell'Ente di irrigazione Puglia-Irpinia-Lucania che prevede 300 mila ettari irrigabili e fa parte di un progetto speciale in corso di elaborazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno: non si possono ignorare questi fatti. Il problema viene da me sollevato perché mi lascia molto perplesso e dubbioso la possibilità che si possa con una certa disinvoltura procedere a varare una legge di questo genere. Mi permetto quindi di richiamare l'attenzione dei colleghi, e in modo particolare dell'onorevole Sottosegretario, su quanto ho esposto, perché il Ministero dei lavori pubblici è quello che dovrà accollarsi il piano della difesa del suolo.

MADERCHI. Quale piano per la difesa del suolo?

SAMONA. Quello che si dovrebbe preparare: il futuro.

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. La mia brevissima introduzione aveva lo scopo di sottolineare un problema che due Regioni, Liguria ed Emilia-Romagna, ci avevano

sottoposto. Ho citato gli articoli di legge ed i provvedimenti che pongono i termini della questione. Vorrei precisare in primo luogo che, in base al decreto del Presidente della Repubblica concernente il trasferimento delle attribuzioni amministrative, ciò che riguarda le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti, è di competenza dello Stato; ed in secondo luogo mi sembrava opportuno accogliere i suggerimenti che ci vengono dalle Regioni, nel senso di tener conto di quanto di fatto già risulta dal coordinamento di questi provvedimenti, cioè il rispetto delle competenze regionali in materia fatte salve dalla legge n. 129 e dal decreto che approva le norme delegate. In quella legge il riferimento riguarda solo le Regioni a statuto speciale, per il fatto che a quel momento erano le sole realtà esistenti; quindi, modificare questa normativa, nel senso di precisare che essa si riferisce anche alle Regioni a statuto ordinario, credo che possa chiudere il problema per quanto attiene alle preoccupazioni sollevate dalle Regioni Liguria ed Emilia-Romagna.

Altra questione è quella posta dal collega Crollalanza. Vorrei dirgli che è giusto che egli abbia posto il problema, ma che la preoccupazione da lui espressa non esiste, in quanto, quando le varianti di cui all'articolo 4 del provvedimento che abbiamo in esame interessano il territorio eccedente la circoscrizione di un provveditorato, il Ministero dei lavori pubblici « designa con proprio decreto il provveditorato cui sono demandati gli adempimenti previsti dall'articolo 1. In tal caso il decreto del provveditore di cui al primo comma dell'articolo 1 è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sulle osservazioni dei comuni e degli enti interessati si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici ». Quindi questo disegno di legge, mentre integra le disposizioni della legge n. 129, per quanto riguarda la procedura circa le varianti, nel caso di acque che interessino più Regioni prevede una designazione, una pubblicità e una procedura diverse. Perciò le preoccupazioni sollevate dal senatore Crollalanza sono già recepite sia nella legge fondamentale che nel disegno di legge in esame.

CROLLALANZA. Il mio intervento aveva lo scopo di far riflettere la Commissione sull'opportunità che il piano degli acquedotti sia riesaminato non più alla stregua della sua originaria concezione di uso esclusivamente potabile, ma inquadrandolo in una visione di più razionale utilizzazione delle acque. Oggi, infatti, il problema va visto in un quadro di più ampio respiro e di più razionale utilizzazione, tenuto conto della scarsità di acqua esistente in Italia e del fatto che, in alcuni casi, si è costretti ad impiantare apparecchi speciali per la dissalazione dell'acqua di mare anche nella penisola, e non più solo nelle isole.

SAMONA. Vorrei osservare che il collega Crollalanza ha perfettamente ragione. La questione non riguarda soltanto l'acqua potabile ma investe il problema generale di tutte le acque esistenti nel paese, a qualsiasi uso destinate, che fa parte del piano per la difesa del suolo, che è un grosso problema. Io sarei quindi molto perplesso a trattare una cosa del genere, perchè occorrerebbe disporre in primo luogo la difesa del suolo; fatto questo, stabiliti i bacini, eccetera, dovremmo poi passare alle acque.

CROLLALANZA. Potrei anche condividere l'impostazione data al problema dal senatore Samonà, ma in questo caso dovremmo inserire una norma intesa a precisare che il problema non investe solamente l'acqua potabile, ma la più razionale utilizzazione dell'acqua per tutti gli altri usi. Le proposte di modifica, in altri termini, dovrebbero considerare anche questa esigenza.

MADERCHI. Io sono dell'opinione che su questo disegno di legge sarebbe forse bene lavorare con una Sottocommissione. Abbiamo molti problemi aperti, a cominciare da quello posto dal senatore Crollalanza, che credo non possa essere dimenticato, perchè la strada maestra da percorrere è quella della utilizzazione plurima, e non soltanto a scopo potabile, delle acque. Le Commissioni che dovevano esprimere il parere hanno posto alcune questioni che noi abbiamo conosciuto solo questa mattina e sulle quali

8ª COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

non abbiamo avuto la possibilità di riflettere; il collega Mazzei dice che esse potranno essere facilmente superate nella stessa formulazione della legge, sia pure con qualche modifica; vi sono questioni di fondo sulle quali gradiremmo poterci soffermare. La proposta che perciò avanziamo al signor Presidente è di sospendere questa discussione, nominare un Sottocomitato e vedere di arrivare presto ad una conclusione.

GROSSI. Vorrei far osservare che non è sfuggita l'opportunità dell'uso plurimo delle acque, tanto che il disegno di legge, all'articolo 1, dice che « le varianti sono approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ». E quindi presente all'attenzione del proponente il problema dell'opportunità che il piano regolatore degli acquedotti non si riferisca solo alle acque potabili.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo sul rinvio di questo disegno di legge. Se infatti il provvedimento fosse passato rapidamente nell'attuale formulazione, neanche esso avrebbe presentato modifiche, ma dal momento che mi sembra pressochè generale la richiesta di rinvio per proporre modifiche anche sostanziali, poichè il Governo stesso aveva in animo di proporre alcuni ritocchi, mi dichiaro d'accordo con la proposta del senatore Maderchi di nominare una Sottocommissione per coordinare questi lavori.

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono d'accordo sul rinvio. Vorrei semplicemente richiamare l'attenzione dei colleghi sulle giuste osservazioni sollevate dal senatore Samonà. È chiaro che questo provvedimento ci stimola a considerare altri aspetti del problema dell'utilizzazione delle acque, specie in un paese come il nostro, che non abbonda di acqua. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sulla limitata portata di questo provvedimento e sul fatto che, se è logico pensare ad un piano sulla utilizzazione plurima delle acque, che in teoria è esatto, occorre pensare anche che la sua realizzazione è estremamente difficile, perchè

presuppone a monte un piano urbanistico che prenda in considerazione tutto il territorio nazionale.

MADERCHI. Ma questo presupporrebbe un funzionamento moderno dello Stato.

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. Direi modernissimo.

Vorrei sapere come facciamo a convincere che c'è un certo territorio che non è il caso di trasformare irrigandolo; che, per esempio, è invece opportuno lasciarlo a pascolo.

Mi dichiaro d'accordo circa la proposta di nominare una Sottocommissione, per precisare meglio alcuni punti del provvedimento.

PRESIDENTE. Volevo far presente che il Governo ha presentato il disegno di legge il 21 dicembre 1972; che l'altro ramo del Parlamento lo ha trasmesso al Senato il 7 maggio 1973 e che è stato posto all'ordine del giorno della nostra Commissione in data 17 gennaio 1974. Per un complesso di circostanze, non si è potuto esaminarlo prima.

Mi permetto di far presente (sottolineando quanto hanno già detto il rappresentante del Governo ed il relatore) che il provvedimento è di portata non limitata, ma neppure universale; e che, se dovessimo considerare nel suo complesso il problema della programmazione negli impieghi delle acque, veramente... annegheremmo e non arriveremmo a concludere entro questa legislatura.

Premessa questa semplice considerazione, sono d'accordo e penso che la Commissione sia propensa ad accettare la costituzione di una Sottocommissione, presieduta dal relatore Mazzei e comprendente i rappresentanti di ogni Gruppo.

Vorrei pregare il collega Mazzei di voler definire in Sottocommissione ogni questione entro un paio di settimane: questa preghiera è anche un auspicio.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche** » (1479), **d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri**

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche », d'iniziativa dei senatori Sammartino, La Penna, Santi e Salerno, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico ai colleghi che la 1ª Commissione non ha trasmesso il proprio parere sul provvedimento, e che il termine relativo è scaduto il 21 febbraio 1974.

Nella mia veste di relatore alla Commissione, riferisco in modo molto succinto, rifacendomi alla pregevole relazione del collega Sammartino, che accompagna il disegno di legge: in essa vengono chiarite quali difficoltà sono da affrontare per i lavori superiori all'importo di 10 milioni di lire a causa delle procedure di collaudo piuttosto macchinose volute dal nostro ordinamento amministrativo.

Com'è noto, il collaudo è la constatazione che l'opera è stata eseguita in modo completo e perfetto, e ciò presuppone procedure di vario genere.

Abbiamo già un precedente nella nostra legislazione, che snellisce le procedure di approvazione delle opere pubbliche, sostituendo al collaudo una certificazione di un ufficio particolare della pubblica amministrazione — in questo caso l'ufficio del Genio civile — che attesta che il lavoro è stato regolarmente eseguito.

Nel riferirmi ai precedenti sul limite dello importo dei lavori collaudabili con tale procedura, ricorderò che nel 1952 esso fu portato a 2 milioni, e successivamente, nel 1965, l'importo fu elevato a 10 milioni.

Che cosa si propone il disegno di legge? Di portare alla cifra di 50 milioni di lire l'importo dei lavori per conto dello Stato, per i quali, in luogo dell'atto formale di collaudo,

possa valere un certificato rilasciato dal dirigente dell'ufficio tecnico dell'amministrazione committente; oppure, ove questo manchi, dal direttore dei lavori.

Mi ero preoccupato, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, di conoscere il parere del Ministero per i lavori pubblici, parendomi che l'importo di 50 milioni di lire fosse un po' elevato. Tenuto però conto di un complesso di altre considerazioni, mi permetto di esprimere (perchè non ho potuto interpellare ufficialmente il Governo) parere favorevole, felicitandomi sia con il senatore Sammartino, che con gli altri colleghi presentatori di un provvedimento che, forse, avrebbe potuto presentare lo stesso Ministro per i lavori pubblici. Chiarisco che desidero felicitarmi con i presentatori, come relatore, e non certo per esprimere un minor riguardo nei confronti del Ministro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro il parere favorevole del Governo al disegno di legge, proponendo un emendamento aggiuntivo all'articolo unico, nel senso che la norma, per cui non si ritiene più necessario il collaudo, non si applica quando l'impresa esecutrice dei lavori abbia avanzato riserve per maggiori compensi.

MADERCHI. Il Gruppo comunista si dichiara favorevole ai principi ispiratori del disegno di legge, così come all'emendamento proposto dall'onorevole rappresentante del Governo, al quale però suggeriamo di modificarlo nel senso che la norma non trovi applicazione allorchè da parte dell'impresa commissionaria siano state avanzate riserve di qualsiasi genere.

Rileviamo anche l'opportunità di elevare maggiormente il limite di spesa, almeno sino a 100 milioni. 50 milioni oggi rappresentano il costo di un appartamento medio e non si vede perchè per una opera pubblica di valore così modesto si debba sottostare a una procedura così complessa. L'elevazione a 100 milioni non potrebbe produrre che effetti positivi.

8ª COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

GROSSI. Mi dichiaro favorevole alla proposta del senatore Maderchi. Ciò varrebbe anche a ridurre notevolmente le spese, perchè le pratiche per il collaudo costano notevolmente. Ho spesso visto che il collaudo di un'opera, per esempio, a Sondrio veniva effettuato da un ingegnere del Ministero dei lavori pubblici, proveniente da Roma.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Quanto costa quest'operazione?

GROSSI. Circa 400-500.000 lire. Dipende anche da come si redigono le parcelle.

CROLLALANZA. Mi dichiaro favorevole alla cifra indicata nel disegno di legge. Le opere pubbliche consistono, più che in edifici di abitazione, in altre opere. Se si tratta, per esempio, del rifacimento di un manto stradale, 50 milioni rappresentano già uno sviluppo di metraggio notevole, per cui il collaudo si rende necessario.

SAMMARTINO. Col disegno di legge in esame ci ripromettevamo, come ha rilevato nella sua chiara e puntuale relazione l'onorevole Presidente, di snellire le procedure. Sappiamo tutti che i collaudi rappresentano per la pubblica amministrazione una vera *via crucis*, come ha posto in evidenza anche il senatore Grossi, ricordando quante volte un ingegnere parta da Roma per effettuare il collaudo, per esempio, di un appartamento della Gescal a Milano. Dobbiamo quindi fare in modo che le procedure vengano snellite al massimo.

Nel corso della discussione alcuni colleghi hanno rilevato responsabilmente l'opportunità di elevare ulteriormente il limite di spesa, portandolo a 100 milioni. Ciò non credo che potrebbe rappresentare alcun pericolo per l'interesse pubblico, in quanto il certificato di regolare esecuzione dei lavori comporta l'accertamento che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e conformemente alle clausole contrattuali. Comunque, poichè sono state avanzate alcune perplessità, io proporrei di sostituire alle parole « non superiore a lire 50 milioni » le altre: « non superiore a lire 70 milioni ».

SANTALCO. Ho apprezzato l'iniziativa del senatore Sammartino; però confesso che personalmente sono piuttosto perplesso ad elevare il limite di spesa oltre i 50 milioni. Bisogna tener presente che potrebbe anche trattarsi di lavori di una certa importanza, come la costruzione di piccoli ponti o di lavori in cemento armato, per i quali il collaudo offre ben maggiori garanzie. Una cosa è infatti il certificato di regolare esecuzione dei lavori, altra il collaudo, effettuato da un tecnico che viene da fuori. Potrebbe trattarsi, per esempio, anche della costruzione di edifici in zona sismica.

GROSSI. Ma il collaudo previsto nel presente disegno di legge non è, senatore Santalco, il collaudo di carattere statico, che è obbligatorio per l'impresa a norma della legge relativa ai cementi armati.

SANTALCO. La prova di carico viene fatta però anche in questa sede.

GROSSI. Non è esatto. Il collaudo di cui si occupa il provvedimento in esame è il collaudo mediante il quale si controllano gli aspetti amministrativi e la corrispondenza delle voci eseguite a quelle del capitolato; per quanto riguarda le opere in cemento armato, ci si assicura che deve essere eseguita da parte di un altro ingegnere la prova di carico.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'atto formale di collaudo dei lavori pubblici di importo complessivo non superiore a lire 50 milioni è sostituito da un certificato attestante la regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal dirigente l'ufficio tecnico dell'amministrazione committente oppure, ove questo manchi, dal direttore dei lavori.

8ª COMMISSIONE

54º RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

Ricordo alla Commissione che il senatore Sammartino ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « 50 milioni » con le altre « 70 milioni ». Il senatore Sammartino insiste in questo suo emendamento?

S A M M A R T I N O . Mi rimetto alla Commissione.

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo, se il Presidente ritiene di mettere ai voti l'emendamento, si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Sammartino.

(È approvato).

Ricordo ancora che l'onorevole rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo unico un secondo comma del seguente tenore: « Tale norma non si applica quando l'impresa esecutrice dei lavori abbia avanzato riserve per maggiori compensi ».

S A N T A L C O . Sono favorevole a tale emendamento.

M A D E R C H I . Proporrei di modificare l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario di Stato nel senso che la norma in esame non trovi applicazione allorchè da parte dell'impresa commissionaria siano state avanzate riserve di qualsiasi genere, sia di natura finanziaria che tecnica. A tale scopo sarebbe necessario sopprimere dal testo proposto le parole « per maggiori compensi ».

A R N A U D , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta di un testo ancora più restrittivo: comunque accetto la modifica suggerita dal senatore Maderchi.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo presentato dall'onorevole rappresentante del Governo che, con il correttivo suggerito dal

senatore Maderchi, risulta del seguente tenore: « Tale norma non si applica quando la impresa esecutrice dei lavori abbia avanzato riserve ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ampliamento del Centro sperimentale impianti a fune (CSIF) del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione** » (1089-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ampliamento del Centro sperimentale impianti a fune (CSIF) del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Santalco, in sostituzione del senatore Tanga, di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario di Stato, il disegno di legge n. 1089-B, già da noi approvato nella seduta del 7 novembre 1973, ci ritorna dalla Camera dei deputati, dove è stato approvato il 13 febbraio 1974, modificato all'articolo 2 che riguarda la copertura finanziaria. La copertura finanziaria del disegno di legge, infatti, è prevista a carico del capitolo n. 5381 del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1972: come è noto, le relative disponibilità, a norma della legge n. 64 del 27 febbraio 1955, potevano utilizzarsi solo sino al 31 dicembre 1973. Essendo scaduto tale termine, si è resa necessaria la modifica che siamo

8ª COMMISSIONE

54º RESOCONTO STEN. (5 giugno 1974)

chiamati ad approvare, che consiste nel prevedere la proroga del termine di utilizzo di cui alla citata legge n. 64.

Vi invito pertanto, onorevoli colleghi, ad accogliere la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponi-

bilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO